

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 334]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/199/CE)

(GU L 71 del 13.3.2002, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2002/578/CE della Commissione del 10 luglio 2002	L 183	62	12.7.2002
► <u>M2</u>	Decisione 2004/82/CE della Commissione del 15 gennaio 2004	L 17	46	24.1.2004



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 334]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 11,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina dal Canada, dalla Svizzera, dall'Islanda, dalla Nuova Zelanda, da Cipro e da alcuni paesi europei sono state stabilite con le decisioni della Commissione 83/494/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 88/212/CEE ⁽⁴⁾, 92/460/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/664/CE ⁽⁶⁾, 92/463/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/469/CEE ⁽⁸⁾, 93/491/CEE ⁽⁹⁾, 96/650/CE ⁽¹⁰⁾, 98/372/CE ⁽¹¹⁾ e 1999/539/CE ⁽¹²⁾.
- (2) Le misure di protezione sanitaria relative alla febbre catarrale degli ovini in una regione del Canada sono state adottate con decisione 88/212/CEE della Commissione.
- (3) Numerose misure di protezione sanitaria sono state adottate nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno. La realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dai paesi terzi.
- (4) Ai fini di tale adeguamento si deve tener conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi terzi interessati e talora anche delle diverse parti del loro territorio. Data l'analoga situazione sanitaria esistente in varie regioni di questi paesi, occorre tener conto di questa realtà ai fini della costituzione di un nuovo sistema di garanzie sanitarie. Per questo motivo, è opportuno che le condizioni prescritte per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori siano attestate da certificati sanitari distinti.
- (5) Per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è opportuno raggruppare nella misura del possibile le condizioni di

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 273 del 6.10.1983, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 13.4.1988, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 261 del 7.9.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 260 dell'8. 10.1994, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 261 del 7.9.1992, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU L 218 del 28.8.1993, pag. 58.

⁽⁹⁾ GU L 229 del 10.9.1993, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 294 del 19.11.1996, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.

⁽¹²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 26.

▼B

polizia sanitaria richieste per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da alcuni paesi terzi e abrogare le decisioni specifiche in vigore per detti paesi.

- (6) Non devono essere consentite importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina a meno che nel paese terzo esportatore non sia stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui.
- (7) Le garanzie fornite dal paese esportatore per quanto riguarda talune malattie devono essere equivalenti a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.
- (8) Le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono confermare che i loro paesi o le loro regioni sono stati indenni per taluni periodi determinati dalle malattie di cui all'articolo 6 della direttiva 72/462/CEE e che negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie.
- (9) Le suddette autorità veterinarie debbono impegnarsi a notificare senza indugio, alla Commissione e agli Stati membri, la conferma dell'insorgere di una delle malattie summenzionate oppure l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure le proposte di modifica delle loro norme concernenti le importazioni di animali delle specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni. In determinate circostanze, tali autorità devono altresì trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui piani di monitoraggio e di controllo per le malattie summenzionate.
- (10) I certificati redatti dai veterinari ufficiali dei paesi terzi devono conformarsi a talune condizioni previste dalla direttiva 72/462/CEE.
- (11) Per quanto concerne le norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi, le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati di un paese terzo devono offrire garanzie almeno equivalenti a quelle della direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾.
- (12) In attesa dell'adozione di ulteriori misure da parte della Comunità, gli Stati membri possono esigere garanzie sanitarie supplementari per talune malattie in determinate parti del territorio comunitario.
- (13) La decisione 98/372/CE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/600/CE ⁽³⁾, ha stabilito tra l'altro le condizioni per l'importazione di animali vivi della specie suina dalla Repubblica ceca connesse alla comparsa della peste suina classica nei suini domestici e selvatici e alla sua persistenza nei suini selvatici in talune parti del territorio della Repubblica ceca.
- (14) Le autorità ceche hanno informato la Commissione in merito ai risultati del piano applicato per combattere e debellare la peste suina classica nel loro territorio; tali risultati indicano che la malattia è sotto controllo.
- (15) Le autorità ceche hanno informato la Commissione che un piano di sorveglianza continuerà ad essere applicato nel loro territorio per individuare ogni eventuale ricomparsa della malattia nei suini domestici o selvatici e per garantire, se necessario, la rapida adozione di adeguate misure di lotta contro la malattia.
- (16) Occorre pertanto modificare le condizioni relative alle importazioni di animali vivi della specie suina da alcune zone della Repubblica ceca per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica con riguardo alla peste suina classica.

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 51.

▼B

- (17) A seguito di una missione di ispezione veterinaria della Comunità risulta che la situazione zoosanitaria del Cile può essere favorevolmente paragonata a quella comunitaria, in particolare per quanto riguarda le malattie dei suini.
- (18) Le autorità veterinarie competenti del Cile hanno inoltre confermato che, per i periodi prescritti, il loro paese è stato indenne dalle malattie di cui all'articolo 6 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio e che nessuna vaccinazione è stata effettuata contro tali malattie nel corso degli ultimi 12 mesi.
- (19) Le autorità competenti del Cile si sono inoltre impegnate a notificare senza indugio, alla Commissione e agli Stati membri, la conferma della comparsa di una qualunque di tali malattie, o l'adozione della vaccinazione contro di essa, o qualsiasi modifica proposta con riguardo alle norme di importazione relative agli animali della specie suina, al loro sperma o ai loro embrioni.
- (20) Al fine di garantire condizioni accettabili di salute e di benessere degli animali, le importazioni devono essere limitate ai suini da allevamento e da produzione trasportati in aereo, direttamente o con transito in paesi autorizzati all'importazione di suini nella Comunità.
- (21) Il Cile può pertanto essere autorizzato ad importare nella Comunità animali vivi della specie suina destinati all'allevamento o alla produzione.
- (22) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le norme sanitarie e veterinarie applicabili all'importazione di animali vivi delle categorie menzionate nell'allegato II e provenienti dal territorio o da parti del territorio dei paesi terzi menzionati nell'allegato I.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione valgono, secondo il caso, le definizioni figuranti o di cui all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina o suina dai territori di origine quali definiti nell'allegato I solo se conformi alle garanzie richieste dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III, incluse le condizioni specifiche richieste nell'allegato II e descritte nell'allegato IV. Dette condizioni specifiche devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI di ciascun modello di certificato di cui all'allegato III.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi esportatori interessati di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati nel paese esportatore di cui trattasi:

- solo se tali animali provengono dalla Comunità o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e
- solo se all'atto dell'importazione sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle relative decisioni d'esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

▼B*Articolo 4*

1. Gli Stati membri esigono che, qualora gli animali vengano spediti da un centro di raccolta, tale centro sia riconosciuto dall'autorità competente secondo quanto prescritto dal modello specifico di certificato applicabile e che esso soddisfi le condizioni previste all'allegato VIII.
2. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti alle prove veterinarie di cui all'allegato IX, conformemente al modello specifico di certificato applicabile, siano tenuti continuamente isolati, secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale del paese di origine, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o con status sanitario non equivalente a quelle degli animali idonei a tale esportazione, dalla data della prima di tali prove fino alla data di imbarco.

Articolo 5

1. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dal paese terzo di origine, di animali delle specie bovina soltanto qualora tali animali:
 - a) provengano da regioni che le autorità veterinarie del paese di origine hanno dichiarato ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi dell'allegato VI della presente decisione;
 - b) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie del paese di origine hanno dichiarato ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi dell'allegato VI della presente decisione e nei 30 giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per l'accertamento della leucosi bovina enzootica;
oppure
 - c) provengano da allevamenti nei quali si applica un sistema di sorveglianza ufficiale della leucosi bovina enzootica ai sensi dell'allegato VI della presente decisione, siano consegnati direttamente ad un macello, rechino un marchio indelebile conforme a quello descritto nell'allegato VII della presente decisione e vengano macellati entro 5 giorni lavorativi dalla data del loro arrivo al macello stesso.

Per quanto attiene agli animali di cui alla lettera c), gli Stati membri accertano mediante ispezione che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

2. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di suini provenienti dal paese di origine soltanto ove esista la garanzia che gli stessi non siano stati vaccinati contro la peste suina classica.
3. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di animali biungulati provenienti dal paese di origine soltanto ove esista la garanzia che gli stessi non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Articolo 6

Fino all'entrata in vigore di altre misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini oggetto delle decisioni di cui all'allegato V, gli Stati membri applicano le garanzie supplementari di polizia sanitaria previste per talune parti del territorio comunitario conformemente a tali decisioni.

Articolo 7

1. Gli Stati membri subordinano l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina e suina alla presentazione di un certificato sanitario.

▼B

2. Il certificato sanitario deve essere composto da un unico foglio oppure, nei casi in cui siano necessarie più pagine, deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile. Ciascun certificato deve recare su ogni pagina un numero di serie, attribuito dall'autorità centrale competente, ed essere firmato da un veterinario ufficiale designato da detta autorità. La firma e il timbro del certificato devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
3. Il certificato sanitario originale deve essere redatto almeno nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui viene effettuata l'ispezione dell'importazione al posto d'ispezione frontaliero.
4. Il certificato sanitario originale debitamente compilato deve scortare gli animali al posto d'ispezione frontaliero.

Articolo 8

L'attuazione della presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi terzi interessati.

Articolo 9

Le decisioni 83/494/CEE, 88/212/CEE, 92/460/CEE, 92/463/CEE, 93/491/CEE, 96/650/CE e 98/372/CE sono abrogate.

Articolo 10

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



M2

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

Paese	Codice del territorio	Versione	Descrizione del territorio
Argentina	AR	01/00	Tutto il paese
Australia	AU	01/00	Tutto il paese
Bosnia-Erzegovina	BA	01/00	Tutto il paese
Bulgaria	BG	01/00	Tutto il paese
	BG-1	01/00	Province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tamovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana, Sliven, Starazagora e Vidin
	BG-2	01/00	Province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali, escluso il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
	BG-3	01/00	Il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
Bielorussia	BY	01/00	Tutto il paese
Canada	CA	01/00	Tutto il paese
	CA-1	01/00	Tutto il paese, eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120° 15' di longitudine e a 49° di latitudine — a nord, fino ad un punto situato a 119° 35' di longitudine e a 50° 30' di latitudine — a nord-est, fino ad un punto situato a 119° di longitudine e a 50° 45' di latitudine — a sud, fino ad un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118° 15' di longitudine e a 49° di latitudine
Svizzera	CH	01/00	Tutto il paese
Cile	CL	01/00	Tutto il paese



Paese	Codice del territorio	Versione	Descrizione del territorio
Repubblica ceca (*)	CZ	01/00	Tutto il paese
	CZ-1	01/00	Tutto il paese, escluse le province di Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin e Vsetin
	CZ-2	01/00	Le province di Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin e Vsetin
Cipro (*)	CY	01/00	Tutto il paese
Estonia (*)	EE	01/00	Tutto il paese
Isole Falkland	FK	01/00	Tutto il paese
Croazia	HR	01/00	Tutto il paese
Ungheria (*)	HU	01/00	Tutto il paese
Islanda	IS	01/00	Tutto il paese
Lituania (*)	LT	01/00	Tutto il paese
Lettonia (*)	LV	01/00	Tutto il paese
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK (1)	01/00	Tutto il paese
Malta (*)	MT	01/00	Tutto il paese
Nuova Zelanda	NZ	01/00	Tutto il paese
Polonia (*)	PL	01/00	Tutto il paese
Romania	RO	01/00	Tutto il paese
Russia	RU	01/00	Tutto il paese



M2

Paese	Codice del territorio	Versione	Descrizione del territorio
Serbia e Montenegro	SCG	01/2003	Tutto il paese
	SCG-1	01/2003	Tutto il paese, esclusa la regione del Kosovo — Metohija
Slovenia*	SCG-2	01/2003	La regione del Kosovo — Metohija
	SI	01/00	Tutto il paese
Repubblica slovacca (*)	SK	01/00	Tutto il paese
	SK-1	1/2003	I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava); Levice (compreso il distretto di Levice); Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topoľčany (compreso il distretto di Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno)
Stati Uniti d'America	SK-2	1/2003	I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Bratislava mesto (compresi i distretti di Bratislava I., II., III., IV. e V.); Senec (compresi i distretti di Senec, Pezinok e Malaacky); Dunajská Streda (compreso il distretto di Dunajská Streda); Galanta (compreso il distretto di Galanta); Senica (compresi i distretti di Senica e Skalica); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Myjava); Púchov (compreso il distretto di Považská Bystrica); Nové Zámky (compreso il distretto di Nové Zámky); Komárno (compreso il distretto di Komárno); Šaľa (compreso il distretto di Šaľa); Žilina (compreso il distretto di Žilina e Bytča); Dolný Kubín (compresi i distretti di Dolný Kubín, Tvrdošín e Námestovo); Martin (compresi i distretti di Martin e Turčianske Teplice); Liptovský Mikuláš (compresi i distretti di Liptovský Mikuláš e Ružomberok); Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár); Veľký Krtíš (compreso il distretto di Veľký Krtíš); Rimavská Sobota (compresi i distretti di Rimavská Sobota e Revúca); Zvolen (compreso il distretto di Krupina); Poprad (compresi i distretti di Poprad, Kežmarok e Levoča); Prešov (compresi i distretti di Prešov e Sabinov); Bardejov (compreso il distretto di Bardejov); Vranov nad Topľou (compreso il distretto di Vranov nad Topľou); Svidník (compresi i distretti di Svidník e Stropkov); Humenné (compresi i distretti di Humenné, Medzilaborce e Slna); Stará Ľubovňa (compreso il distretto Stará Ľubovňa); Košice — mesto (compresi i distretti di Košice I., II., III. e IV.); Košice — okolie (compreso il distretto di Košice — okolie); Michalovce (compresi i distretti di Michalovce e Sobrance); Rožňava (compreso il distretto di Rožňava); Spišská Nová Ves (compresi i distretti di Spišská Nová Ves e Gelnica) e Trebišov (compreso il distretto di Trebišov)
	US	01/00	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/00	Tutto il paese

(*) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

(†) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per questo paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati sulla materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

ALLEGATO II

Condizioni di polizia sanitaria richieste per la certificazione — animali vivi

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)
Argentina	AR	—	—	—	—	—	—	—	—
Australia	AU	—	—	—	—	—	—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA	—	—	—	—	—	—	—	—
Bulgaria	BG	—	—	—	—	—	—	—	—
	BG-1	A	—	B	—	—	—	—	—
	BG-2	A	—	B	—	—	—	—	—
	BG-3	—	—	—	—	—	—	—	—
Bielorussia	BY	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	CA	—	—	—	—	C	—	—	—
	CA-1	A	1, 2,	—	—	—	—	—	—
Svizzera	CH	A	—	B	—	C	3	D	—
Cile	CL	—	—	—	—	C	—	—	—
Cipro (*)	CY	—	—	—	—	C	3	D	—
Repubblica ceca (*)	CZ	A	—	B	—	—	—	—	—
	CZ-1	A	—	B	—	C	3	D	—
	CZ-2	A	—	B	—	—	—	—	—

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)
Estonia (*)	EE	A		B		C	3	D	
Isole Falkland	FK	—		—		—		—	
Croazia	HR	A		B		—		—	
Ungheria (*)	HU	A		B		C	3	D	
Islanda	IS	A		B		C	3	D	
Lituania (*)	LT	A		B		C	3	D	
Lettonia (*)	LV	A		B		C	3	D	
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	—		—		—		—	
Malta (*)	MT	—		—		C	3	D	
Nuova Zelanda	NZ	A		B		C		D	
Polonia (*)	PL	A		B		C	3	D	
Romania	RO	A		B		—		—	
Russia	RU	—		—		—		—	
Serbia e Montenegro	SCG	—		—		—		—	
	SCG-1	—		—		—		—	
	SCG-2	—		—		—		—	
Slovenia (*)	SI	A		B		C	3	D	



Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾
Repubblica slovacca (*)	SK	A		B		—		—	
	SK-1	A		B		C	3	D	
	SK-2	A		B		—		—	
Stati Uniti d'America	US	—		—		—		—	
Uruguay	UY	—		—		—		—	

(*) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

(¹) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D ...) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, da utilizzare per ciascun animale e ciascuna origine conformemente all'articolo 3 della presente decisione. Il trattino «—» indica che non sono consentite importazioni.

(²) CS: Condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3 ...) che figurano nelle tabelle corrispondono alle condizioni specifiche che deve garantire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali condizioni specifiche devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

▼ B

ALLEGATO III

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO

per i bovini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Numero di serie ⁽¹⁾

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria, da allevamento o da produzione, trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

Paese esportatore: Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento: (facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere animale:

I. **Numero di animali:** (in lettere e in cifre)II. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo degli allevamenti di provenienza:

.....

Gli animali saranno spediti da: (indirizzo completo del luogo di carico)

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

III. **Destinazione degli animali:**

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Gli animali saranno spediti a: (paese e luogo di destinazione)

.....

(¹) Attribuito dall'autorità centrale competente.

▼ B

Numero di serie

a mezzo di:

Mezzi di trasporto	Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave
Identificazioni: (2)				

IV. Identificazione degli animali (3) e prove

Identificazione				Prove			
Contrasegni ufficiali, altri contrasegni o dati segnaletici (indicare numero e posizione) (4)	Sesso (5)	Razza	Data di nascita (g/m/a)	Tubercolosi (6)	Brucellosi (6)	EBL (6) (7)	Altre da specificare (8)

(2) Indicare a seconda dei casi il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

(3) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e ciascuna pagina dovrà essere firmata dal veterinario ufficiale autorizzato.

(4) Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

(5) M=maschio, F=femmina, C=maschio castrato.

(6) Inserire x se la prova è stata effettuata con esito negativo e 0 se la prova non è richiesta.

(7) EBL: leucosi bovina enzootica.

(8) Se è richiesta una condizione specifica, indicare il codice corrispondente riportato negli allegati IV e V della decisione 2002/199/CE. Se lo Stato membro di destinazione richiede una prova supplementare per la rinite contagiosa dei bovini, utilizzare il codice «IBR».

▼ B

Numero di serie

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2002/199/CE, con il codice, versione n., è indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale degli ovini, da malattia emorragica epizootica e da febbre della Rift Valley e negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; il territorio è indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica; il territorio non è inoltre soggetto, conformemente alla normativa nazionale, ad alcun divieto o restrizione a causa di malattie animali che colpiscono i bovini;

2. gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti ⁽⁹⁾,

oppure

ii) sono stati importati non meno di 6 mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, in quanto applicabile agli animali domestici di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ⁽⁹⁾;

 - b) sono stati esaminati in data odierna, non presentano alcun sintomo clinico di malattia e sono atti al trasporto previsto;

 - c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

 - d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e, come indicato nella sezione IV,
 - i) provengono da una regione e da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE della Commissione

e/o ⁽⁹⁾

 - ii) provengono da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni e il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo ⁽⁹⁾

e/o ⁽⁹⁾

 - iii) hanno un'età inferiore alle 6 settimane e provengono da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE ⁽⁹⁾;

⁽⁹⁾ Cancellare se non pertinente.

▼ B

Numero di serie

- e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi e, come indicato nella sezione IV,
- i) provengono da una regione e da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE
- e/o ⁽⁹⁾
- ii) provengono da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE, sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni, con esito negativo, alla prova di seguito precisata (specificare la prova) eseguita secondo quanto prescritto all'allegato IX della decisione 2002/199/CE e non sono stati vaccinati contro la brucellosi ⁽⁹⁾
- e/o ⁽⁹⁾
- iii) hanno un'età inferiore ai 12 mesi e provengono da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE ⁽⁹⁾
- e/o ⁽⁹⁾
- iv) si tratta di maschi castrati di ogni età ⁽⁹⁾;
- f) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie del (paese esportatore) hanno dichiarato ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE e, come indicato nella sezione IV,
- i) provengono da una regione dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE
- e/o ⁽⁹⁾
- ii) nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica eseguito secondo quanto prescritto all'allegato D, capitolo II della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾
- e/o ⁽⁹⁾
- iii) hanno un'età inferiore ai 12 mesi ⁽⁹⁾ oppure sono destinati alla produzione di carne, non hanno superato i 30 mesi di età, provengono da allevamenti nei quali si applica un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e nei quali nel corso degli ultimi 2 anni non è stata riscontrata alcuna evidenza di tale malattia e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato VII della decisione 2002/199/CE ⁽⁹⁾;
- g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

⁽⁹⁾ Cancellare se non pertinente.

▼ B

Numero di serie

- h) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi 30 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un unico allevamento situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico, e
- i) saranno spediti direttamente dall'allevamento di origine ⁽⁹⁾
- oppure
- ii) sono passati attraverso il centro di raccolta n. ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII della decisione 2002/199/CE ⁽⁹⁾;
- i) provengono da un allevamento o da allevamenti nei quali non è stata riscontrata alcuna evidenza:
- di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,
 - di brucellosi negli ultimi 12 mesi,
 - di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,
 - di rabbia negli ultimi 6 mesi;
- j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato ⁽¹⁰⁾ e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o con status sanitario non equivalente a quelle di animali idonei a tale esportazione;
3. il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che
- a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogeniche, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;
- b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 2002/199/CE e non sosterranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese di origine), non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;
- c) tutti i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. **Condizioni specifiche**

(Condizioni specifiche se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2002/199/CE, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione).

⁽⁹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽¹⁰⁾ Cancellare se non sono richieste prove.

▼ B

Numero di serie


VII. **Garanzie sanitarie supplementari**

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 6 della decisione 2002/199/CE ⁽¹¹⁾.

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente all'allegato IX della decisione 2002/199/CE.

IX. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a il
(Luogo) (Data)




.....
(Firma del veterinario ufficiale) ⁽¹²⁾

.....
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

X. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non è atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori del (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (porti o aeroporti di scalo).

Fatto a il
(Porto o aeroporto di arrivo) (Data di arrivo)



.....
(Firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽¹²⁾

.....
(Nome e qualifica, in stampatello)

⁽¹¹⁾ Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

⁽¹²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼ B

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO

per i bovini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Numero di serie ⁽¹⁾

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria, da macellare immediatamente, trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

Paese esportatore: Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente che rilascia il certificato:

Paese di destinazione:

Riferimento: (facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere animale:

I. **Numero di animali** (in lettere e in cifre):II. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo degli allevamenti di provenienza:

Gli animali saranno spediti da: (indirizzo completo del luogo di carico)

Nome e indirizzo dello speditore:

III. **Destinazione degli animali:**

Nome e indirizzo del destinatario:

Gli animali saranno spediti a: (paese e luogo di destinazione)

(¹) Attribuito dall'autorità centrale competente.

▼ **B**

Numero di serie

a mezzo di:

Mezzi di trasporto	Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave
Identificazione ⁽²⁾				

IV. Identificazione degli animali ⁽³⁾ e prove

Identificazione				Prove	
Contrasegni ufficiali, altri contrasegni o dati segnaletici (indicare numero e posizione) ⁽⁴⁾	Sesso ⁽⁵⁾	Razza	Data di nascita (g/m/a)	Tubercolosi ⁽⁶⁾	Altre da specificare ⁽⁷⁾

⁽²⁾ Indicare a seconda dei casi il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

⁽³⁾ Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e ciascuna pagina dovrà essere firmata dal veterinario ufficiale autorizzato.

⁽⁴⁾ Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

⁽⁵⁾ M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

⁽⁶⁾ Inserire x se la prova è stata effettuata con esito negativo e 0 se la prova non è richiesta.

⁽⁷⁾ Se è richiesta una condizione specifica, indicare il codice corrispondente riportato negli allegati IV e V della decisione 2002/199/CE. Se lo Stato membro di destinazione richiede una prova supplementare, verrà stabilito un codice di identificazione.

▼B

Numero di serie

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2002/199/CE, con il codice, versione n., è indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale degli ovini, da malattia emorragica epizootica e da febbre della Rift Valley e negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; il territorio è indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;
2. gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti ⁽⁸⁾;
 oppure
 ii) sono stati importati non meno di 3 mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, in quanto applicabile agli animali domestici di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ⁽⁸⁾;
 - b) sono stati esaminati in data odierna, non presentano alcun sintomo clinico di malattia e sono atti al trasporto previsto;
 - c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
 - d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e, come indicato nella sezione IV, provengono da un allevamento o da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE ⁽⁸⁾;
 - e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi, non sono stati vaccinati contro la brucellosi e
 - i) provengono da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi dell'allegato VI della decisione 2002/199/CE ⁽⁸⁾
 e/o ⁽⁸⁾
 - ii) si tratta di maschi castrati di ogni età ⁽⁸⁾;
 - f) provengono da allevamenti nei quali si applica un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica;
 - g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

⁽⁸⁾ Cancellare se non pertinente.

▼B

Numero di serie

- h) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi 30 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un unico allevamento situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico, e
- i) saranno spediti direttamente dall'allevamento di origine ⁽⁸⁾
oppure
- ii) sono passati attraverso il centro di raccolta n., ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII della decisione 2002/199/CE ⁽⁸⁾;
- i) provengono da allevamenti nei quali non è stata riscontrata alcuna evidenza di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;
- j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato ⁽⁹⁾ e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o con status sanitario non equivalente a quelle di animali idonei a tale esportazione;
3. il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che:
- a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogene, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;
- b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità, gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 2002/199/CE e non sosterranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;
- c) tutti i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Condizioni specifiche

(Condizioni specifiche se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2002/199/CE, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione)

VII. Garanzie sanitarie supplementari

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 6 della decisione 2002/199/CE ⁽¹⁰⁾.

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente all'allegato IX della decisione 2002/199/CE.

⁽⁸⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽⁹⁾ Cancellare se non sono richieste prove.


⁽¹⁰⁾ Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

▼ B

Numero di serie

- IX. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a il
 (Luogo) (Data)




.....
 (Firma del veterinario ufficiale) ⁽¹¹⁾

.....
 (Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

- X. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non è atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori del (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (porti o aeroporti di scalo).

Fatto a il
 (Porto o aeroporto di arrivo) (Data di arrivo)



.....
 (Firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽¹¹⁾

.....
 (Nome e qualifica, in stampatello)

⁽¹¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

▼ B**MODELLO C****CERTIFICATO SANITARIO****per i suini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea**Numero di serie ⁽¹⁾

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria, da allevamento o da produzione, trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

Paese esportatore: Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente che rilascia il certificato:

Paese di destinazione:

Riferimento: (facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere animale:

I. **Numero di animali:** (in lettere e in cifre)II. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo degli allevamenti di provenienza:

.....

Gli animali saranno spediti da (indirizzo completo del luogo di carico):

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

III. **Destinazione degli animali:**

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Gli animali saranno spediti a (paese e luogo di destinazione):

.....

(¹) Attribuito dall'autorità centrale competente.

▼ **B**

Numero di serie

a mezzo di:

Mezzi di trasporto	Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave
Identificazione ⁽²⁾				

IV. Identificazione degli animali ⁽³⁾ e prove

Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posizione) ⁽⁴⁾	Identificazione			Prove		
	Sesso ⁽⁵⁾	Razza	Età (mesi)	SVD ⁽⁶⁾	CSF ⁽⁶⁾	Specificare ⁽⁷⁾

⁽²⁾ Indicare a seconda dei casi il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

⁽³⁾ Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e ciascuna pagina dovrà essere firmata dal veterinario ufficiale autorizzato.

⁽⁴⁾ Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

⁽⁵⁾ M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

⁽⁶⁾ SVD = malattia vescicolare dei suini.

CSF = peste suina classica.

Inserire x se la prova è stata effettuata con esito negativo e 0 se la prova non è richiesta.

⁽⁷⁾ Se è richiesta una condizione specifica, indicare il codice corrispondente riportato negli allegati IV e V della decisione 2002/199/CE. Se gli Stati membri di destinazione richiedono una prova supplementare, inserire il codice «AD» per la malattia di Aujeszky, il codice «TGE» per la gastroenterite trasmissibile e il codice «BRUC» per la brucellosi.

▼ B

Numero di serie

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2002/199/CE, con il codice, versione n., è indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste suina classica, da peste suina africana, da paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e da malattia vescicolare dei suini e negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; il territorio è indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

2. gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti ⁽⁸⁾;

 - oppure

 - ii) sono stati importati non meno di 6 mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, in quanto applicabile agli animali domestici di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ⁽⁸⁾;

 - b) sono stati esaminati in data odierna, non presentano alcun sintomo clinico di malattia e sono atti al trasporto previsto;

 - c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

 - d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi;

 - e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

 - f) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi 30 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un unico allevamento situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico; e
 - i) saranno spediti direttamente dall'allevamento di origine ⁽⁸⁾;

 - oppure

 - ii) sono passati attraverso il centro di raccolta n, ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII della decisione 2002/199/CE ⁽⁸⁾;

⁽⁸⁾ Cancellare se non pertinente.

▼B

Numero di serie

- g) provengono da allevamenti nei quali non sono stati rilevati indizi:
- di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,
 - di rabbia negli ultimi 6 mesi;
- h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o con status sanitario non equivalente a quelle di animali idonei a tale esportazione ⁽⁹⁾;
3. il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che:
- a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogene, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;
 - b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità, gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 2002/199/CE e non sosteranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;
 - c) tutti i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Condizioni specifiche

(Condizioni specifiche se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2002/199/CE, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione)

VII. Garanzie sanitarie supplementari

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 6 della decisione 2002/199/CE ⁽¹⁰⁾.

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato IX della decisione 2002/199/CE.

⁽⁹⁾ Cancellare se non sono richieste prove.


⁽¹⁰⁾ Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

▼ B

Numero di serie

- IX. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a il
 (Luogo) (Data)




.....
 (Firma del veterinario ufficiale) (11)

.....
 (Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

- X. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non è atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori del (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (porti o aeroporti di scalo).

Fatto a il
 (Porto o aeroporto di arrivo) (Data di arrivo)



.....
 (Firma del capitano della nave o dell'aereo) (11)

.....
 (Nome e qualifica, in stampatello)

(11) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼ B

MODELLO D

CERTIFICATO SANITARIO

per i suini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Numero di serie ⁽¹⁾

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontiero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria, da macellare immediatamente, trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

Paese esportatore: Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente che rilascia il certificato:

Paese di destinazione:

Riferimento: (facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere animale:

I. **Numero di animali** (in lettere e in cifre):II. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo degli allevamenti di provenienza:

.....

Gli animali saranno spediti da (indirizzo completo del luogo di carico):

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

III. **Destinazione degli animali:**

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Gli animali saranno spediti a (paese e luogo di destinazione):

.....

(¹) Attribuito dall'autorità centrale competente.

▼ B

Numero di serie

a mezzo di:

Mezzi di trasporto	Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave
Identificazione: (2)				

IV. **Identificazione degli animali (3) e prove**

Contrasegni ufficiali, altri contrasegni o dati segnaletici (indicare numero e posizione) (4)	Identificazione			Prove
	Sesso (5)	Razza	Età (mesi)	Specificare (6)

(2) Indicare a seconda dei casi il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

(3) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e ciascuna pagina dovrà essere firmata dal veterinario ufficiale autorizzato.

(4) Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

(5) M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

(6) Se è richiesta una condizione specifica, indicare il codice corrispondente riportato negli allegati IV e V della decisione 2002/199/CE. Se lo Stato membro di destinazione richiede una prova supplementare, verrà stabilito un codice di identificazione.

▼B

Numero di serie

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2002/199/CE, con il codice, versione n., è indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste suina classica, da peste suina africana, da paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e da malattia vescicolare dei suini e negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; il territorio è indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

2. gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti (?),

oppure

ii) sono stati importati non meno di 3 mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, in quanto applicabile agli animali domestici di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari (?);

 - b) sono stati esaminati in data odierna, non presentano alcun sintomo clinico di malattia e sono atti al trasporto previsto;

 - c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

 - d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

 - e) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi 30 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un unico allevamento situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico; e
 - i) saranno spediti direttamente dall'allevamento di origine (?)

oppure

ii) sono passati attraverso il centro di raccolta n., ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII della decisione 2002/199/CE (?);

 - f) provengono da allevamenti nei quali non è stata riscontrata alcuna evidenza di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

(?) Cancellare se non pertinente.

▼ B

Numero di serie

- g) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato ⁽⁸⁾ e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o con status sanitario non equivalente a quelle di animali idonei a tale esportazione;
3. il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che
- a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogeniche, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;
- b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità, gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 2002/199/CE e non sosterranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del (paese esportatore), non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;
- c) tutti i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. **Condizioni specifiche**

(Condizioni specifiche se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2002/199/CE, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione).

VII. **Garanzie sanitarie supplementari**

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 6 della decisione 2002/199/CE ⁽⁹⁾:

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato IX della decisione 2002/199/CE.

⁽⁸⁾ Cancellare se non sono richieste prove.


⁽⁹⁾ Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

▼ B

Numero di serie

- IX. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a il
 (Luogo) (Data)




.....
 (Firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁰⁾

.....
 (Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

- X. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non è atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori del (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (porti o aeroporti di scalo).

Fatto a il
 (Porto o aeroporto di arrivo) (Data di arrivo)



.....
 (Firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽¹⁰⁾

.....
 (Nome e qualifica, in stampatello)

⁽¹⁰⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

*ALLEGATO IV***Condizioni specifiche che devono essere garantite dal territorio di esportazione se richieste nell'allegato II in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1**

1. Gli animali che formano oggetto del presente certificato hanno soggiornato negli ultimi 40 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, in un unico allevamento situato al centro di una zona del diametro di 150 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del ... (paese esportatore), non si sono verificati casi di febbre catarrale degli ovini o di malattia emorragica epizootica negli ultimi 40 giorni prima del carico.
2. Gli animali che formano oggetto del presente certificato sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica conformemente a quanto prescritto all'allegato IX della decisione 2002/199/CE della Commissione, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il ... ⁽¹⁾ e il ... ⁽¹⁾, il secondo dei quali deve essere stato prelevato nei 10 giorni precedenti all'esportazione. Tutti gli animali in isolamento hanno superato la prova.
3. Come indicato nella sezione IV, gli animali che formano oggetto del presente certificato sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica, in entrambi i casi con esito negativo.
4. Come indicato nella sezione IV, gli animali che formano oggetto del presente certificato sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni, con esito negativo, a una prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca di anticorpi della brucellosi suina.

⁽¹⁾ Indicare la data.

*ALLEGATO V***Decisioni della Commissione relative alle garanzie sanitarie supplementari che devono essere fornite dal territorio di esportazione se richieste dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6**

- a) Decisione 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50), come modificata.
- b) Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 18), come modificata.
- c) Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU L 111 del 5.5.1993, pag. 21), come modificata.

▼ **M1***ALLEGATO VI***Condizioni per il riconoscimento degli allevamenti bovini, dei paesi e delle regioni ufficialmente indenni****(Si applica la sezione A o la sezione B)***Sezione A*

1. Tubercolosi e brucellosi: allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.
2. Leucosi bovina enzootica (EBL): allegato D della direttiva 64/432/CEE.

Sezione B: Equivalenza


1. Il programma di controllo ufficiale del paese terzo esportatore è considerato equivalente agli allegati A e/o D della direttiva 64/432/CEE.
2. I seguenti programmi di controllo ufficiali sono riconosciuti equivalenti:

Codice ISO	Paese	Tubercolosi		Brucellosi		EBL	
		Allevamento	Regione o paese	Allevamento	Regione o paese	Allevamento	Regione o paese
CA	Canada	—	—	—	—	X	—
CZ	Repubblica ceca	—	—	—	—	—	X

▼B*ALLEGATO VII*

Marchio da applicare ai bovini a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.





ALLEGATO VIII

Condizioni minime per il riconoscimento dei centri di raccolta per gli scambi di animali delle specie bovina o suina destinati ad essere esportati verso la Comunità europea

1. Il paese esportatore provvede affinché, per essere riconosciuti dall'autorità competente, i centri di raccolta soddisfino almeno le condizioni seguenti. Essi devono:
 - a) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigili in particolare sul rispetto di quanto disposto dalla presente decisione della Commissione;
 - b) essere situati in un'area non soggetta a divieti o a restrizioni ai sensi della normativa comunitaria e/o della normativa nazionale pertinente;
 - c) essere puliti e disinfettati prima dell'uso secondo quanto prescritto dal veterinario ufficiale;
 - d) disporre, tenuto conto del numero di animali che possono essere accolti dal centro:
 - di un impianto destinato esclusivamente a questo scopo quando utilizzato come centro di raccolta,
 - di installazioni adeguate per il carico e lo scarico degli animali, per assicurare a questi ultimi una sistemazione adeguata, per abbeverarli, alimentarli e somministrare loro gli eventuali trattamenti necessari; tali installazioni devono essere facili da pulire e da disinfettare,
 - di infrastrutture di controllo adeguate,
 - di infrastrutture di isolamento adeguate,
 - dell'attrezzatura adeguata per la pulizia e la disinfezione dei locali e degli autocarri,
 - di uno spazio di stoccaggio sufficiente per il foraggio, la lettiera e il letame,
 - di un sistema adeguato per la raccolta delle acque usate,
 - di un ufficio per il veterinario ufficiale,
 - e) ammettere unicamente
 - animali identificati singolarmente in modo da garantire la rintracciabilità e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o
 - animali da macello che soddisfano condizioni equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, in particolare all'articolo 8.

A tal fine, al momento dell'ammissione, il proprietario o la persona responsabile del centro provvede affinché gli animali siano adeguatamente identificati ed accompagnati da documenti sanitari o certificati adeguati per le specie e le categorie interessate;
 - f) essere regolarmente oggetto di controlli per garantire che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.
2. Il proprietario o la persona responsabile del centro di raccolta sono tenuti, sulla base dei documenti di accompagnamento degli animali o dei loro numeri o contrassegni di identificazione, a introdurre in un registro o in una banca dati e a conservare per un periodo minimo di tre anni le informazioni seguenti:
 - il nome del proprietario, l'origine, la data d'ingresso e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali per i bovini o il numero di registrazione dell'allevamento di origine per i suini nonché la loro destinazione prevista,
 - il numero di registrazione del trasportatore e il numero di licenza dell'autocarro che consegna gli animali al centro o li preleva dal medesimo.
3. L'autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Tale riconoscimento può essere concesso limitatamente ad una specie particolare o agli animali da allevamento e da reddito o agli animali da macello. L'autorità competente notifica alla Commissione europea l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti nonché gli eventuali aggiornamenti.
4. L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancata osservanza del presente allegato o di altre disposizioni pertinenti della direttiva 72/462/CEE o di ogni altra normativa pertinente in materia di restrizioni sanitarie. Il riconoscimento può essere ripristinato qualora l'autorità competente constati che il centro di raccolta rispetta pienamente le disposizioni pertinenti di cui al presente allegato.

▼B

5. L'autorità competente provvede affinché i centri di raccolta in attività dispongano di un numero di veterinari riconosciuti sufficiente a permettere l'espletamento di tutte le mansioni richieste.



ALLEGATO IX

Protocolli per la normalizzazione dei materiali e delle procedure di analisi

1. Tubercolosi

L'intradermotubercolizzazione semplice con tuberculina bovina, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato B della direttiva 64/432/CEE.

2. Brucellosi

i) La sieroaagglutinazione, la prova di fissazione del complemento e la prova all'antigene di brucella tamponato, eseguite secondo quanto prescritto all'allegato C, paragrafi A, B e D, della direttiva 64/432/CEE.

ii) Le prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), eseguite secondo quanto prescritto all'allegato della decisione 2000/330/CE.

3. Leucosi bovina enzootica

La prova di immunodiffusione su gel di agar e la prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), eseguite secondo quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.

4. Febbre catarrale degli ovini

La prova ELISA bloccante o competitiva, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo I, paragrafo 4.A, della decisione 91/189/CEE della Commissione.

La prova di immunodiffusione su gel di agar, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo I, paragrafo 4.B, della decisione 91/189/CEE.

5. Malattia emorragica epizootica

La prova di immunodiffusione su gel di agar, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo I, paragrafo 5, della decisione 91/189/CEE.

6. Rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva

i) La prova di sieroneutralizzazione, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo I, paragrafo 7 della decisione 91/189/CEE.

ii) Ogni altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati agli Stati membri o regioni di Stati membri indenni da tale malattia.

7. Afta epizootica

i) Il prelievo di campioni dell'esofago/della faringe e la loro analisi, eseguiti secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo I, paragrafo 10.A, della decisione 91/189/CEE.

ii) La prova di neutralizzazione del virus, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo I, paragrafo 10.B, della decisione 91/189/CEE.

iii) L'identificazione e la quantificazione dell'anticorpo con il metodo ELISA.

8. Malattia di Aujeszky

i) La prova di sieroneutralizzazione.

ii) Ogni altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità.

9. Malattia vescicolare dei suini

La prova di sieroneutralizzazione, eseguita secondo quanto prescritto all'allegato I, capitolo II, paragrafo 7, della decisione 91/189/CEE della Commissione.

▼B

10. Peste suina classica

Le prove per la peste suina classica eseguite secondo quanto prescritto all'allegato I della direttiva 80/217/CEE del Consiglio.